

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2270)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1975

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), disciplinato dalla legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, ed il cui Consiglio generale è presieduto di diritto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che di esso si avvale anche a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, per indagini, studi e ricerche inerenti all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

Dato lo stretto collegamento, non soltanto per quanto riguarda l'ordinamento ma anche l'attività che l'ISCO è chiamato a svolgere, i mezzi finanziari dell'Istituto stesso devoluti dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica a termini dell'articolo 3 della citata legge n. 616 del 1959 quale modificato dalla legge 24 dicembre 1969, n. 981.

In base alle norme vigenti l'ISCO fruisce di un contributo annuo che, dalla legge 23 dicembre 1972, n. 822, è stato elevato a lire 600 milioni a decorrere dall'esercizio 1972. L'aumento (di lire 250 milioni annui) era stato richiesto non soltanto in relazione all'incremento dei costi di gestione, quanto anche e soprattutto in relazione allo sviluppo notevole dei compiti di indagini, di studio e di ricerca che venivano all'ISCO demandati.

Peraltro gli ulteriori notevoli incrementi dei costi dei beni e dei servizi nell'ultimo triennio hanno determinato un nuovo squilibrio finanziario, cui non è possibile far fronte con i più rigidi criteri di economia nella gestione del bilancio.

Le spese per il personale sono fortemente aumentate per effetto degli automatismi di carriera e della normativa entrata recentemente in vigore in materia di oneri sociali e di quiescenza. Inoltre la legge 20 marzo 1975, n. 70, produrrà ulteriori aggravii al bilancio dell'Istituto con decorrenza retroattiva dal 1° ottobre 1973.

Va anche considerato che la dotazione organica prevista dal regolamento è attualmente coperta per meno del 45 per cento, nonostante non sia ancora esaurito l'esodo consentito dalle leggi in favore degli ex combattenti e assimilati, onde si pone il problema di colmare i vuoti con assunzione di personale di ricerca.

Eguale inquietante è l'usura dei mezzi tecnici, per i quali non è stato possibile operare le necessarie sostituzioni, in particolare per quanto riguarda l'ordinatore elettronico e le attrezzature tecnografiche.

Il rinnovo e l'acquisizione dei più moderni sussidi tecnologici ormai indispensabili nell'impostazione del lavoro di tutti i centri di

ricerca (elaboratori elettronici con relative unità di stampa e rappresentazione grafica, calcolatori da tavolo, archivi magnetici di dati, ecc.) comporteranno spese non più sostenibili con le attuali disponibilità finanziarie dell'Istituto.

Tanto per il personale quanto per i mezzi tecnici si prospettano quindi indilazionabili necessità di nuovi mezzi finanziari per mantenere l'ISCO in condizioni di operatività adeguata non soltanto al livello scientifico raggiunto dall'Istituto, ma anche e soprattutto ai compiti che dalla pubblica amministrazione l'Istituto è sempre più intensamente chiamato a svolgere nel campo dell'indagine, dell'informativa e dello studio dei fenomeni interni ed internazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario di cui sopra.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.